

## PATTO DI COLLABORAZIONE

Accordo per la cura condivisa delle aiuole del Giardino Antonio Custrà (in via Numa Pompilio – M. 1) quale attività di cura condivisa dei beni comuni, ai sensi del *Regolamento Comunale – Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019.

### TRA

il **COMUNE DI MILANO** (di seguito per brevità “il Comune”) con sede in Piazza della Scala n. 3, (P.I. 01199250158), rappresentato dal dott. Andrea Zuccotti, in qualità di Direttore Servizi Civici, Partecipazione e Sport

### E

**Associazione Casa per la Pace Aps** con sede legale in via Marco D’Agrate 11, Milano, rappresentata Margherita Macchi-Cassia in Qualità di Presidente

### PREMESSO CHE

- L’Amministrazione Comunale promuove la “cura condivisa dei beni comuni” da parte dei “cittadini attivi”, mediante l’attivazione di “accordi di collaborazione”, secondo i principi e gli indirizzi del *Regolamento Comunale – Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani* approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019;
- Associazione Casa per la Pace Aps è nata nel 2000 dall’incontro di diverse organizzazioni locali già esistenti, con decenni di esperienza nel campo della promozione della pace e la gestione nonviolenta dei conflitti. È un laboratorio permanente di pratiche nonviolente. Mira a capovolgere la violenza strutturale della realtà attraverso il potere della nonviolenza. Lo fa con la facilitazione, la formazione, il teatro sociale, l’azione nel territorio con iniziative in rete locali e globali. Inoltre, tutti i progetti e le azioni che l’associazione mette in campo sono volte alla facilitazione di processi di trasformazione dei conflitti, al contrasto delle diverse forme di discriminazione, all’empowerment delle persone a rischio di marginalizzazione e allo sviluppo di una comunità educante nella quale siano garantiti il rispetto dei diritti umani, dell’ambiente e la giustizia sociale.
- In data 2/12/2021 l’associazione ha presentato richiesta formale per la piantumazione e successiva cura di un’aiuola, presente nei giardini Antonio Custrà (vedi allegato 1), quale attività di cura condivisa dei beni comuni. Tale attività è parte di un progetto di Educazione Ambientale rivolto agli studenti della scuola primaria “Fondazione Istituto Buon Pastore” situato in via S. Vittore. Il progetto mira ad abbassare l’impronta ecologica delle famiglie della scuola attraverso la conoscenza delle Buone Pratiche quotidiane.

### CONSIDERATO CHE

- L’associazione, dietro consiglio dell’esperto agronomo di Italia Nostra, ha proposto la piantumazione di arbusti di Budleja.
- Tali arbusti attirano le farfalle e non richiedono particolari manutenzioni e cure. Inoltre, il terreno può essere facilmente ripristinato alla fine del progetto.

Le piante saranno acquistate presso il vivaio di Cascina Bollate, che si trova all'interno della Casa di Reclusione di Milano - Bollate. Vi lavorano giardinieri liberi insieme a giardinieri detenuti che usano il tempo della pena per imparare un mestiere che potrà dare una chance al loro futuro, una volta tornati in libertà. Tale acquisto porta un valore aggiunto al progetto educativo rivolto ai minori e all'accordo di collaborazione.

- Riguardo la piantumazione di tale arbusto, con e-mail del 21/12 all'ufficio Partecipazione, il tecnico del verde del Municipio 1 ha informato di non avere obiezioni.
- Il Municipio 1, con delibera n.10 del 3/02/2022, ha espresso parere favorevole all'accordo di collaborazione;
- il presente accordo non dà luogo ad alcun vincolo associativo tra le parti;
- I soggetti elencati si riconoscono nello spirito e nelle finalità del Regolamento Comunale – Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019 di cui accettano integralmente i principi e di cui rispettano le disposizioni;
- con determinazione dirigenziale n. 694/2022 del Comune di Milano è stata approvata la proposta e autorizzata la sottoscrizione del presente accordo;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

##### ***Art. 1 – Richiamo alle premesse***

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

##### ***Art.2 – Oggetto dell'accordo***

L'Accordo disciplina le attività di cura condivisa delle aiuole del Giardino Antonio Custrà (in via Numa Pompilio) – Municipio 1 quale attività di cura condivisa dei beni comuni.

##### ***Art. 3 – Durata dell'accordo e facoltà di rinnovo***

La durata dell'Accordo decorre dalla sottoscrizione del presente atto sino al 31 dicembre 2024; è vietato il rinnovo tacito dell'Accordo. Entro 30 giorni antecedenti il termine di scadenza ogni contraente ha facoltà di proporre la riprogettazione, con caratteri di novità e di sviluppo, degli interventi di rivitalizzazione dello spazio urbano con iniziative di comunità. La durata dell'accordo potrà essere rinegoziata in dipendenza dall'emergenza sanitaria nazionale e le iniziative di cui all'art. 4. potranno essere sospese o dilazionate

##### ***Art. 4 – Prestazioni ed oneri dei contraenti***

- ✓ L'associazione organizza e realizza le attività in oggetto in totale autonomia, assumendosi integralmente gli oneri di spesa e le responsabilità che esse comportano, nonché curandone la documentazione in forme analogiche o digitali. Per ogni attività a carattere condiviso attiverà tutte le azioni necessarie per il totale rispetto delle normative vigenti con funzione di contenimento del virus Covid Sars 19.
- ✓ L'associazione sia in autonomia che in collaborazione con la scuola Buon Pastore e eventualmente altre associazioni, organizza le attività di cura

dell'area interessata dall'accordo di collaborazione (allegato 1), limitatamente a quanto piantumato (piantumazione, annaffiature e manutenzione degli arbusti di Budleja).

- ✓ Può altresì organizzare attività di rivitalizzazione sociale comunicando all'ufficio Partecipazione Attiva un programma di tali attività aggiornato periodicamente, in linea di massima ogni tre mesi, per consentire le azioni di coordinamento, controllo e snellimento burocratico di sua competenza; ogni attività deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della data prevista per la sua realizzazione.

#### **Art. 5 - Modalità e tempi di esecuzione**

L'associazione, insieme ai bambini di cinque classi dell'Istituto Buon Pastore, effettueranno le piantumazioni della Budleja (da 9 a 12 piantine) nel mese di febbraio 2022 (indicativamente il 3, 4, 8 e 10 febbraio).

La piantumazione avverrà senza fresatura del terreno e verrà posata nell'area della piantumazione la necessaria pacciamatura per limitare lo sviluppo delle piante infestanti.

L'associazione provvederà inoltre alla realizzazione di una bordura in modo da delimitare e salvaguardare gli arbusti di nuova posa dallo sfalcio dell'erba che rimane in carico all'Amministrazione, attraverso l'impresa che si occupa della manutenzione del giardino.

L'associazione dovrà occuparsi della cura e manutenzione delle nuove aiuole di budleja oggetto dell'accordo, compresa la loro pulizia. Le aree verdi su cui insistono le aiuole dovranno essere costantemente conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, non prevista in questo accordo, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune di Milano;

L'associazione garantisce che le attività dei volontari impiegati sul campo si svolgano in condizioni di completa sicurezza, con riguardo particolare ai rischi di interferenza con altre attività lavorative effettuate da terze parti, verificandone diligentemente l'esistenza (ad es. in relazione ad Amsa o attività private). Nelle operazioni di coltivazione, di pulizia e manutenzione l'associazione impiega materiali atossici; provvede a salvaguardare l'ambiente da qualunque danneggiamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività gestite. L'associazione cura con particolare diligenza lo scambio tempestivo di qualunque informazione sia utile alla programmazione e realizzazione delle attività.

#### **Art. 6 –Comunicazione eventi e nulla osta**

L'associazione si impegna a comunicare il calendario di eventuali eventi all'Ufficio Partecipazione in modo da ottenere, il nulla osta dell'ufficio con un minimo di sette giorni di anticipo (15 nel caso di chiusure temporanee di via), utilizzando il formulario predisposto dall'ufficio.

Saranno autorizzati in forza dell'accordo di collaborazione, gli "eventi a basso livello di impatto" ossia rientranti nella seguente tipologia:

- a) non richiedono il posizionamento di strutture pesanti, ma solo di arredi leggeri come gazebi, sedie, tavolini, palchetti smontabili e auto stabili certificati; impianti di diffusione sonora alimentati da batteria o comunque a bassa potenza;

b) siano effettuati da soggetti non professionali e non prevedano grande affluenza di pubblico (max 100 persone) con eventuale prenotazione in caso di restrizioni legate al covid;

c) eventi di spettacolo (proiezioni cinematografiche, manifestazioni canore/musicali, o di performing arts) se ricadono sotto le precedenti condizioni.

Tutti gli eventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme in quel momento in vigore.

In tutti questi casi, l'Ufficio Partecipazione, svolta l'istruttoria necessaria, effettua le verifiche previste presso gli uffici comunali competenti (ad es. Municipi, Polizia locale, Area Sportello Unico Eventi, Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo);

Per eventi complessi (ad esempio che prevedano la pedonalizzazione temporanea di arterie stradali e piazze) resta confermata la procedura ordinaria presso il SUEV. L'ufficio Partecipazione presta assistenza ai soggetti non professionali per facilitare l'istruttoria al SUEV.

Gli eventi organizzati in esecuzione del presente accordo sono esenti dal pagamento del canone occupazione suolo ai sensi dell'art. 31, lett. a) num. 2 punto quarto del Regolamento canone unico patrimoniale e canone di concessione dei mercati.

#### **Art. 7 – Polizze assicurative**

Il Comune di Milano attiva le coperture assicurative a tutela dai rischi di infortunio e della responsabilità civile nei confronti dei cittadini attivi che ne fossero sprovvisti in proprio, per la durata delle attività da svolgere.

#### **Art. 8 – Risoluzione modificazione e/o integrazione dell'accordo**

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per insindacabile richiesta del contraente senza dar luogo a pretese o rivalse.

Qualunque modificazione o integrazione del presente accordo, ivi compresa l'adesione di nuovi soggetti, può avvenire per iscritto solo con il consenso di tutti i contraenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti si rimettono alle disposizioni del Regolamento Comunale – *Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019.*

#### **Art. 9 – Privacy policy e sicurezza ambientale**

I dati raccolti dalle associazioni in relazione alle attività oggetto del presente accordo non sono conferiti al Comune di Milano. Nella gestione dei rapporti con cittadini, associazioni, gruppi informali, fornitori, media digitali e analogici, le associazioni assumono il ruolo di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, artt. 4 e 26, (di seguito RGPD) adempiendo alle prescrizioni ivi previste ed a quelle dettate inoltre dalla L. n. 633/1941, ad esempio in tema di acquisizione e diffusione immagini, specie di minori. Le manifestazioni pubbliche e gli eventi organizzati nell'ambito del presente accordo devono essere oggetto delle valutazioni di rischio e delle misure prescritte dalla Deliberazione

della Giunta della Regione Lombardia (DGR) n° 2453 approvata nella seduta del 07/10/2014.

Tutti i soggetti sottoscrittori, nel trattamento dei dati raccolti in attuazione del presente accordo, si attengono alle norme vigenti in materia e al rispetto della informativa sul trattamento.

**Art. 10 - Monitoraggio**

Con frequenza di norma trimestrale il Comune attiva la consultazione dei contraenti, anche con incontri diretti, per la valutazione dei benefici sociali prodotti dalle iniziative oggetto del presente accordo, secondo una metodologia condivisa di valutazione, mediante parametri misurabili, per aggiornare la programmazione successiva delle attività e per l'indicazione di eventuali ambiti di miglioramento.

**Art. 11 - Foro competente**

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso. La definizione di eventuali controversie dipendenti dal presente accordo, è demandata al collegio dei garanti ai sensi dell'art. 7 num. 7 del vigente *Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione*.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, per tutte le 7 pagine comprendenti il documento.

Milano, il 4/02/2022

P. Comune di Milano  
il Direttore Servizi Civici,  
Partecipazione e Sport  
Dott. Andrea Zuccotti

---

p. Associazione  
Casa per la Pace  
Aps  
La Presidente  
Margherita Macchi-Cassia

---

Allegato parte integrante del Patto di  
Collaborazione con determina  
dirigenziale n. 694/2022

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del patto di collaborazione approvato con la Determinazione dirigenziale n. 694/2022 del Comune di Milano, e per l'effettuazione delle attività che ne sono conseguenti, sono trattati dal Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento, allo scopo esclusivo di perseguire l'interesse pubblico costituito dalla ricerca di contributi migliorativi alla definizione del progetto offerti dalla popolazione.

Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi, compatibili con le finalità del Comune nell'ambito delle politiche di promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque raccolti nel corso dell'attività, riconducibili al patto, è effettuato con l'utilizzo di procedure informatizzate nonché da persone autorizzate e tenute obbligatoriamente alla riservatezza.

Le attività prodotte mediante patti di collaborazione e in generale ogni attività promossa dalla cittadinanza attiva richiede la raccolta esclusivamente dei seguenti dati personali: nome e cognome, indirizzo mail e numero di telefono (facoltativo); indirizzo del domicilio; numero di carta d'identità o altro documento di identificazione; codice fiscale;

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle attività, fermi restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi e/o di archiviazione storica. I documenti e i materiali inviati dei sottoscrittori o raccolti tra i cittadini attivi nell'ambito delle attività conseguenti al patto saranno oggetto di pubblicazione in forma nominativa, o, se richiesto, anonima, sul sito istituzionale del Comune di Milano nella pagina dedicata alla Partecipazione, previa rilascio di liberatoria da parte dell'autore; potranno inoltre essere oggetto di elaborazioni statistiche e di utilizzo da parte di terzi, senza generare compensi in qualsiasi forma denominati per l'autore; questi materiali sono conferiti dagli autori quali contributi allo sviluppo del patto e allo scopo di promuovere la diffusione delle buone prassi di partecipazione.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Milano, in qualità di Titolare, via Dogana, n.2 – 20122 Milano - Direzione Servizi civici, Partecipazione e Sport - al seguente indirizzo e-mail [partecipazione@comune.milano.it](mailto:partecipazione@comune.milano.it)

- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Responsabile del Trattamento (Data Protection Officer – del Comune di Milano) e-mail: [dpo@comune.milano.it](mailto:dpo@comune.milano.it)

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

<b>Informativa sul trattamento dei dati - SCHEMA RIASSUNTIVO</b>	
Titolare del trattamento	Comune di Milano
Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso Responsabile del Trattamento	<a href="mailto:dpo@comune.milano.it">dpo@comune.milano.it</a>
Finalità del trattamento	Patto di collaborazione come sopra denominato
Base giuridica del trattamento	Regolamento per la cura dei “Beni Comuni” del Comune di Milano.
Categorie di dati	Dati comuni
Comunicazione dei dati (Categorie di destinatari)	Nessun destinatario
Trasferimento dei dati verso paesi terzi extra UE	I dati non sono trasferiti all’estero
Tempi di conservazione dei dati	I dati saranno conservati nel rispetto e in applicazione delle norme in materia di conservazione documentale archivistica.